



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

§§§

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,

nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale)

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0091/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 08.11.2024, avente ad oggetto: “Impugnazione licenziamento per giusta causa”; e vertente

tra

Vitale Ranieri, rappresentato e difeso dall’avv. P. Santacroce del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cava de’ Tirreni, Corso Principe Amedeo, n, 17;

Ricorrente

e

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. C. Spina in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio difensore in Battipaglia, Via T. Fusco, n. 16;

Resistente

SENTENZA

N. ____/2024

OGGETTO

**Licenziamento
per giusta causa**

Registro Generale

N. 0091/22

CRONOLOGICO

N. _____

REPERTORIO

N. _____

n. 264/2024 R.B

Discusso nel termine
del 08.11.2024
con scambio di note scritte
ex art. 127 ter cpc

Deposito minuta

Pubblicazione in data

Firmato Da: BARRELLA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2010c686a945ead73
Firmato Da: CRUDELE LIDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 59e2d2e4edebebc97472a9b9e431560f



Nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE

I. Con ricorso depositato in data 07.01.2022 Vitale Ranieri adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dal Comune resistente con provvedimento in data 19.07.2021, prot. n. 52687, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità, con condanna del Comune resistente all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali, nonché al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 e la decadenza dal procedimento disciplinare per ingiustificato ed ingiusto ritardo nella segnalazione dell'illecito disciplinare; 2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 e la decadenza dal procedimento disciplinare per mancato inizio nel termine perentorio e sua consequenziale conclusione oltre il termine di 120 giorni; 3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 ter, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 55 bis e la decadenza dal procedimento disciplinare; 4) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 ter, comma 4, del D.Lgs n. 165/200 e la decadenza dal procedimento disciplinare per mancato rispetto del termine perentorio finale di 120 giorni; 5) la violazione e la falsa applicazione del principio di imparzialità per



conflitto di interessi di un componente del CUPD, 6) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55 e 55 quater del D.Lgs n. 165/2001 e il difetto di motivazione della giusta causa del licenziamento e la non proporzionalità della sanzione.

Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso.

Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza.

II. Il ricorso proposto da Vitale Ranieri è infondato e, pertanto, va rigettato.

Innanzitutto va evidenziato che non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso proposta dal Comune resistente.

Infatti, il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, cioè l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda proposta, sì da renderne possibile l'individuazione anche mediante l'esame complessivo dell'atto, consentendo alla parte resistente di svolgere compiutamente le difese, come si desume dalle ampie argomentazioni svolte nella memoria difensiva: di conseguenza, appaiono irrilevanti le manchevolezze segnalate negli scritti difensivi, cioè l'omessa indicazione del comportamento illecito posto in essere dal ricorrente e il mancato richiamo al CCNL di settore.

Ciò posto, prima di passare all'esame delle doglianze della parte ricorrente, **vanno brevemente riassunti gli aspetti salienti della**



vicenda sottoposta al rinvio del Tribunale. (L'odierno ricorrente è stato

alle dipendenze del Comune di Battipaglia dal giorno 01.05.2001 al giorno 19.07.2021, con la mansione di coadiutore amministrativo, livello professionale B4 del CCNL Funzioni Locali; in data 07.10.2019 il Segretario Generale del Comune, avendo appreso dalla stampa locale che tre dipendenti comunali, addetti al Settore Tecnico ed Urbanistica, erano stati raggiunti da avviso di garanzia dalla procura della Procura della Repubblica di Salerno, richiedeva al Dirigente del relativo Settore di *“accertare sommariamente i fatti e segnalarli all’ufficio di disciplina per i provvedimenti di competenza, ove ricorrano gli estremi di comportamenti disciplinarmente rilevanti”*; in data 14.02.2020, al termine dell’attività istruttoria, il Dirigente trasmetteva la segnalazione di notizie di reato a carico del ricorrente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari ex art. 54 bis, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001; in data 06.03.2020 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ricevuta la segnalazione di violazione di comportamenti disciplinari del dipendente, riteneva la stessa sufficiente per redigere la contestazione degli addebiti; in data 09.03.2020 veniva notificata all’odierno ricorrente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari la lettera di contestazione degli addebiti, i quali consistevano in un coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Salerno n. 8443/18/Mod. 21, con conseguente avvio del procedimento disciplinare; a seguito di lettera di rinvio richiesto dal ricorrente e dall’emergenza epidemiologica Covid-19, procedimento che veniva prima sospeso, a seguito di lettera di rinvio richiesto dal ricorrente e dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e poi rinviato al 02.07.2020 per l’audizione; in data 02.07.2020 il ricorrente, per mezzo del suo procuratore, inoltra nuova lettera di rinvio; in data 21.07.2020 la Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia notificava al Comune resistente l’ordinanza del Tribunale di Salerno, con la quale veniva disposta la misura della sospensione dell’esercizio di pubblico ufficiale o



di servizio, con interdizione totale dalle attività, dell'odierno ricorrente, in data 22.07.2020 il Comune resistente, con determina n. 766, in esecuzione della predetta ordinanza, applicava nei confronti dell'odierno ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficiale;

in data 26.08.2020 l'UPD, informato della sospensione dal servizio del ricorrente e preso atto che l'infrazione commessa rientrava tra le ipotesi previste dall'art. 10, comma 1, del Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari, sospendeva il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale; in data 13.01.2021 l'odierno ricorrente, con sentenza n. 22/2021 del Tribunale di Salerno, Ufficio delle Indagini Preliminari, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 110, 640 cpv n. 1, 61, n. 9, c.p., con pena sospesa e perdita di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione;

in data 26.01.2021, con determina n. 86, il Comune di Battipaglia riammetteva in servizio il ricorrente, mentre successivamente l'UPD, ricevuta in data 08.02.2022 copia della richiamata sentenza n. 22/2021, in data 15 marzo 2021 riprendeva il procedimento disciplinare;

con lettera del 26.03.2021 l'UPD in data 01.04.2022 e in data 07.04.2022 provvedeva a notificare al ricorrente il rinnovo delle contestazioni e, nel contempo, convocava il medesimo per l'audizione in data 03.05.2021;

in data 03.05.2021 si svolgeva l'audizione del ricorrente, il quale depositava unitamente memorie difensive;

infine, in data 19.07.2021 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari irrogava all'odierno ricorrente la sanzione del licenziamento per giusta causa (provvedimento notificato in pari data), sussistendo nel caso di specie le ipotesi di cui all'art. 59, comma 9, punto 2), lett. e) del CCNL vigente, il quale prevede che *“la sanzione disciplinare del licenziamento si applica :senza preavviso per condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dall'art. 7 co. 1 e art. 8 co. 1 del D. Lgs. 235/2012; per i*



delitti previsti dall'art. 3 della legge n. 107 del 2001 (doc. 20-21) (cfr. all. nn. 1-43 del fascicolo telematico di parte ricorrente; e all. nn. 2-31 del fascicolo telematico di parte resistente).

Orbene, in primo luogo è infondata, ad avviso del Tribunale, l'eccezione di violazione del termine di segnalazione dell'illecito disciplinare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Invero, la data da prendere a riferimento per il computo del termine di 10 giorni previsto dall'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2021 non è quella del giorno 08.10.2019 (come sostenuto dall'odierno ricorrente; data in cui il ricorrente informava il Dirigente del Settore dell'avvenuta perquisizione ai suoi danni), bensì quella del giorno 14.02.2020, data il cui il Dirigente del Settore inviava all'UPD, dopo l'esame dei carteggi e lo svolgimento dell'istruttoria, la lettera di segnalazione (provvedimento n. 12435) circa la sussistenza di rilievi di carattere disciplinare a carico del Vitale.

Peraltro, come giustamente rilevato dal Comune resistente, *“In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso; pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa”* (Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; cfr.



anche Cass. n. 10284/23, Cass. n. 2248/23) **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2024**

Inoltre, in maniera assorbente, va evidenziato che l'art. 13 del D.Lgs. n. 75/2017 ha sostituito parte dell'art. 55 bis, sicché a far data dall'entrata in vigore del detto decreto sono perentori solamente i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento, essendo gli altri meramente termine ordinatori: sul punto, va ricordato che *“In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., l'inosservanza del termine ordinatorio dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari non comporta effetti decadenziali; di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell'acquisizione della notizia dell'infrazione non comporta la nullità del procedimento e della relativa sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale”* (Cass. 14 dicembre 2018 n. 32491).

Eguale è infondata, poi, l'eccezione di violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare. Infatti, l'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. 165/2001 stabilisce che *“L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”;*

e l'art. 55 ter D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che in pendenza di procedimento penale *“nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”.*

Nella vicenda in oggetto, la contestazione disciplinare è stata notificata



al ricorrente in data 09.03.2020 e il procedimento è stato concluso in

data 19.07.2021 con l'irrogazione della sanzione espulsiva, provvedimento notificato in pari data: però, il procedimento disciplinare è stato sospeso a seguito del periodo di pandemia Covid 19 e del procedimento penale n. 8443/18 R.N.R e n. 300/21 R.Gip, definito con sentenza n. 22/21, emessa in data 13.01.2021; di seguito, ricevuta la sentenza suddetta in data 08.02.2021, il procedimento è stato riattivato in data 01.04.2021, con la rinnovazione della contestazione dell'addebito disciplinare, e definito in data 19.07.2021.

Parimenti è infondata l'eccezione del ricorrente di violazione dell'art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/21. In proposito, l'art. 55 ter, comma 4, dispone che *“Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente”*. Ebbene, il Comune resistente, ricevuta la notifica della sentenza n. 22/21 in data 08.02.2021 da parte della Cancelleria del Tribunale, ha provveduto a rinnovare la contestazione al ricorrente in data 01.04.2021 a mezzo raccomandata e in data 08.04.2021 a mani, cioè nel termine fissato di giorni sessanta.

Infondata appare, ad avviso del Tribunale adito, anche l'eccezione di violazione delle norme in materia di sospensione del procedimento. In effetti, il Comune resistente in data 28.08.2020 ha notificato all'odierno ricorrente il provvedimento col quale l'Ente disponeva di *“sospendere, ex art. 10 co. 1 del Regolamento per i provvedimenti disciplinari, il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente Ranieri Vitale fino al termine del procedimento penale di cui si attende la comunicazione degli esiti, disponendo che lo stesso sia ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione comunale”*.

Dagli atti allegati risulta che la notifica del provvedimento è stata



effettuata all'indirizzo di Via Verona, n. 13 presso tal La Grotteria Rosaria, cioè presso il domicilio che lo stesso ricorrente aveva riportato negli atti trasmessi al Comune (cfr. all. n. 29 del fascicolo di parte resistente). In ogni caso, il termine perentorio di 120 giorni risulta rispettato nel caso in esame anche per l'intervenuta sospensione dei termini a causa dell'emergenza Covid 19, oltre che a seguito del suddetto provvedimento emanato dal Comune.

Inoltre, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione del ricorrente di violazione del principio di imparzialità, a causa della circostanza che il Direttore ing. Salerno, autore della segnalazione dell'illecito disciplinare all'UPD, è stato anche componente del medesimo Ufficio disciplinare, con conseguente venir meno della terzietà dell'organo e della configurazione di un conflitto di interessi. In verità, come rilevato dalla difesa del Comune resistente, nel caso di specie, l'UPD è stato composto, oltre che dall'ing. Salerno, anche dalla dott.ssa Pannullo Anna, in qualità di Presidente, e dal dott. Ragone Giuseppe, in qualità di Componente: di conseguenza, avendo l'Ufficio disciplinare una composizione collegiale, è stata garantita l'imparzialità e la terzietà dell'organo giudicante, rimanendo privo di concreto rilievo la circostanza che l'UPD sia stato composto anche col soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (cfr., sul punto, Cass. n. 15239/21; Cass. n. 33619/22; Cass. n. 18362/23; Cass. n. 7267/24).

In proposito, la Suprema Corte (menzionata dalla difesa del Comune) ha affermato che *“Il principio di terzietà postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra ufficio procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente. Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non vi sono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituzione di taluno dei componenti dell'ufficio stesso”*. (Cass. 31 luglio 2019, n. 20721).



Infine, va disattesa, in quanto palesemente infondata, l'ultima

eccezione sollevata dal ricorrente, relativa al difetto di motivazione e alla non proporzionalità della sanzione irrogata. In proposito, l'art. 55 quater, comma I, dispone che *“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: f) Condanna penale definitiva”*.

Inoltre, l'art. 59, comma 9, punto 2, lett. e), del CCNL di settore prevede che *“la sanzione disciplinare del licenziamento si applica senza preavviso per condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dall'art. 7 co. 1 e art. 8 co. 1 del D. Lgs. 235/2012; per i delitti previsti dall'art. 3 co 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97”*.

E il citato art. 7 prevede il licenziamento nei confronti di *“coloro che riportano condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 319, 319-ter, 319 quater co. 1, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331 co. 2 del codice penale”*.

Quindi, nessun dubbio può sussistere circa la proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva applicata all'odierno ricorrente, essendo il Vitale sottoposto a procedimento penale per i reati previsti dal richiamato art. 7 (specificamente per il reato p. e p. dall'art. 319 cod. pen.), con conseguente applicazione della pena su richiesta di anni 1 e mesi 8 di reclusione (cfr. la sentenza n. 22/2021): in effetti, la condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente è di tale gravità da far venire meno il rapporto fiduciario e rientra tra quelle per le quali espressamente l'art. 59 del CCNL di settore vigente prevede il licenziamento per giusta causa.

In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente



al rimborso delle spese in favore del resistente Comune, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, causa di valore indeterminabile rilevante.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Vitale Ranieri** nei confronti del Comune di Battipaglia, con ricorso depositato in data 07.01.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente Comune, le quali vengono liquidate in euro 7.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, nonché Iva e Cassa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Salerno in data 08.11.2024.

Il Giudice del Lavoro

dott. Luigi Barrella

